

CIRCOLARE N. 160/96

Prot. n. 1767/4915/12- D.C. IV n. A103

Roma, 12 dicembre 1996

OGGETTO: Decreto ministeriale 4 settembre 1996.

Attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose su strada.

Con il D.M. in data 4 settembre 1996, pubblicato sul S.O. n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, è stata recepita e trasposta in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea relative al trasporto di merci pericolose su strada. Si rammenta in proposito che questa Amministrazione, con la circolare D.G. 89 in data 23 maggio 1995, ha fornito comunicazioni e disposizioni, ritenute prioritarie, agli utenti del settore per consentire, ai medesimi, di adeguarsi in tempo utile alle disposizioni della predetta direttiva in attesa del completamento del relativo iter amministrativo di recepimento.

Sostanzialmente, con la direttiva 94/55/CE, al fine di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada all'interno dell'Unione Europea, si dispone che le norme di cui agli allegati A e 8 dell'Accordo Europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR - edizione 1995), si applicano al trasporto effettuato all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel rispetto di determinate condizioni.

Si evidenzia peraltro che, per quanto riguarda l'Italia, il rispetto della normativa ADR sopra richiamata è reso obbligatorio, per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, fin dal 1962, in virtù della ratifica dell'Accordo medesimo avvenuta con legge 12 agosto 1962, n. 1839. Ne consegue che l'impatto normativo derivante dal recepimento della direttiva in questione concerne essenzialmente il trasporto nazionale su strada di merci pericolose.

Premesso quanto sopra, il trasporto di merci pericolose su strada sia nazionale che internazionale risulta pertanto disciplinato, ai sensi dell'art. 168 del Nuovo Codice della Strada, dal predetto decreto ministeriale 4 settembre 1996, in conformità alle prescrizioni di sicurezza contenute negli allegati A e 8 al Decreto medesimo.

Fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel citato Decreto Ministeriale e fatta salva ogni prescrizione comunitaria, tenuto conto delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, con la presente circolare vengono emanate, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale indicato in oggetto, le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al medesimo Decreto 4 settembre 1996; dette disposizioni sono contenute nell'allegato alla presente circolare che ne costituisce parte integrante.

Si fa presente in particolare che, ove negli allegati A e B talune norme applicative non risultassero esplicitate, si adotteranno le corrispondenti norme nazionali per il trasporto di merci pericolose su strada, in vigore al 31. 12.1996 (art. 364 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) ed emanate ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579. Parimenti dette disposizioni nazionali si adotteranno secondo quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 del citato D.M. 4 settembre 1996.

Si ribadisce infine che, giusto quanto previsto dall'art. 7 del D.M. in questione, le norme di cui agli allegati A e B devono essere osservate a decorrere dal 1° gennaio 1997: i predetti allegati, si ritiene opportuno sottolineare, si riferiscono ai rispettivi testi degli allegati A e B all'ADR edizione 1995 (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) e verranno periodicamente aggiornati, con idoneo provvedimento, dalla Commissione Europea. Conseguentemente anche taluni riferimenti contenuti nell'allegato alla presente circolare potranno in futuro necessitare di adeguamenti.

Parte prima: Disposizioni applicative afferenti gli articoli del D.M. in data 4.9.96

1. Veicoli utilizzabili per il trasporto di merci pericolose su strada

(art. 2 - terzo trattino)

1.1. I veicoli non citati nella definizione di veicolo di cui all'art. 2 - terzo trattino non possono essere in alcun caso adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

1.2. Veicoli che si spostano su rotaie citati all'art. 2 terzo trattino.

Vedere le norme che disciplinano il trasporto ferroviario di merci pericolose.

1.3. Macchine mobili e loro rimorchi citati all'art. 2 terzo trattino.

E' fatto divieto di trasportare qualsiasi tipo e quantitativo di merce pericolosa. Alle masse dei liquidi o dei gas contenuti nei recipienti fissati ai mezzi di trasporto per assicurare la propulsione dei veicoli o il funzionamento dei loro equipaggiamenti specialistici e per garantire la loro sicurezza, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato A, marg. 2201 a e 2301 a e nell'Allegato B marg. 10011.

1.4. Macchine agricole e forestali, compresi i loro rimorchi, citati all'art. 2, terzo trattino. Alle masse dei liquidi o dei gas contenuti nei recipienti fissati ai mezzi di trasporto per assicurare la propulsione dei veicoli o il funzionamento dei loro equipaggiamenti specialistici e per garantire la loro sicurezza, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato A, marg. 2201 a e 2301 a e nell'Allegato B marg. 10011. E' consentito utilizzare macchine agricole e forestali, compresi i loro rimorchi, senza l'osservanza delle norme di cui agli Allegati A e B (fatte salve quelle di seguito esplicitamente richiamate) per il trasporto di merci classificate pericolose, ai sensi degli allegati A e B del citato decreto ministeriale, che sono destinate agli impieghi agricoli e forestali, ovvero che derivano da lavorazioni agricole e forestali. Il trasporto di tali materie, alla rinfusa o in colli, è ammesso solo se consentito dai citati utilizzati per il trasporto devono essere di tipo omologato. L'utilizzo di cisterne, fisse o smontabili, senza l'osservanza delle norme di cui agli allegati A e B sopra citati allegati A e B e deve avvenire nel rispetto delle precauzioni da adottare nei confronti delle materie destinate alla alimentazione umana ed animale, e nel rispetto dei divieti di carico in comune così come previsto nei medesimi allegati. I colli utilizzati per il trasporto devono essere di tipo omologato. L'utilizzo di cisterne, fisse o smontabili, senza l'osservanza delle norme di cui agli allegati A e B sopra citati è soltanto consentito per il trasporto e spandimento di liquame in agricoltura. Le prescrizioni tecniche per la costruzione e l'esercizio di tali cisterne sono contenute nel decreto ministeriale 27 settembre 1982 e successive modifiche.

2. Disposizioni particolari concernenti il trasporto di "materie ed oggetti esplosivi" - classe 1.

(art. 4 comma 1 del D.M. 4 settembre 1996).

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto ministeriale in data 4 settembre 1996, per ragioni di sicurezza nazionale, seguitano ad essere applicabili, per il trasporto nazionale ed internazionale di materie ed oggetti esplosivi su strada, anche tutte quelle disposizioni autorizzative contenute nell'Allegato C al Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni) che non riguardano le disposizioni relative alla sicurezza durante il trasporto previste dagli allegati A e B del citato D.M. 4 settembre 1996. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del predetto D.M. 4 settembre 1996, limitatamente alla utilizzazione sul territorio nazionale e nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto previsti per ogni veicolo dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1996 - è consentita, dopo il 1 o gennaio 1997, l'utilizzazione di veicoli costruiti anteriormente a detta data in base alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1996. Tali veicoli devono essere stati riconosciuti idonei al trasporto di materie ed oggetti esplosivi dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione entro la medesima data e devono essere mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle predette norme nazionali.

3. Disposizioni particolari concernenti il trasporto di "materie radioattive" - classe 7. (art. 4 comma 1 del D.M. 4 settembre 1996).

Le disposizioni particolari concernenti il trasporto di "materie radioattive – classe 7" sono contenute in apposita circolare emanata da questa amministrazione.

4. Utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, che non risultano conformi alle disposizioni del D.M. 4 settembre 1996. (art. 5 comma 3)

L'art. 5 comma 3 del D.M. 4 settembre 1996 consente di utilizzare nel territorio nazionale veicoli costruiti anteriormente al 1 o gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del decreto medesimo, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31.12.96, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Per venire incontro ad obiettive esigenze di mercato ed uniformare i criteri applicativi della norma sopra richiamata, che stabilisce il riferimento alla data di costruzione, si dispone che, entro la data del 1 O gennaio 1997, vengano comunicati alla Direzione Generale MCTC - Divisione 49 - Roma - i numeri di telaio attribuiti ai veicoli base delle categorie N e O che sono stati ordinati entro il 31.12.1996. In tale caso le ditte costruttrici dovranno indicare in calce alla dichiarazione di conformità la seguente dicitura: "veicolo base costruito anteriormente al 1 o gennaio 1997". Conseguentemente, l'Ufficio Provinciale presso il quale verrà effettuata l'immatricolazione, riporterà la medesima dicitura sulla carta di circolazione del veicolo. Da quanto sopra consegue che a partire dal 1 o gennaio 1997 i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada, sia in servizio nazionale che internazionale, devono essere interamente rispondenti alle prescrizioni di cui agli allegati A e B.

5. Disposizioni riguardanti i recipienti di cui al marginale 2212 degli allegati A e B e le cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate nei citati allegati A e B (art. 5 comma 4).

Per la costruzione, impiego e condizioni di trasporto in ambito nazionale dei nuovi recipienti- di cui al marg. 2212- e delle cisterne, dopo il 1° gennaio 1997, che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31.12.1996 (rispettivamente: per i recipienti di cui al marg. 2212, il D.M. 5 giugno 1971 e successive modifiche ed integrazioni; per le cisterne destinate al trasporto di prodotti diversi dai gas, i DD.MM. 8 e 9.8.80 e successive modificazioni ed integrazioni. Entrambi i provvedimenti citati sono stati emanati ai sensi della legge 1 O luglio 1970, n. 579 e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 364 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada). Le disposizioni di cui sopra restano in vigore fino a quando nei predetti allegati A e B non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego delle cisterne e dei recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizione del D.M. in data 4 settembre 1996 e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I recipienti e le cisterne di cui trattasi, costruite anteriormente al 1 o gennaio 1999 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti, possono continuare ad essere utilizzati, anche dopo tale data, nelle condizioni di origine. Per venire incontro ad obiettive esigenze di mercato ed uniformare i criteri applicativi della norma che stabilisce il riferimento alla data di costruzione, si dispone fin d'ora che, entro la data del 10 gennaio 1999 vengano comunicati alla Direzione Generale MCTC - Divisione 49 -Roma - i quantitativi di recipienti (precisando le necessarie caratteristiche di individuazione) ed i numeri di telaio delle cisterne che sono stati ordinati entro il 31.12.1998 e non sono stati ancora approvati.

6. Utilizzazione di imballaggi costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997. (art. 5 comma 5)

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. in data 4 settembre 1996, a partire dal 1° gennaio 1997, per il trasporto di merci pericolose in imballaggi, potranno essere utilizzati esclusivamente imballaggi costruiti e certificati ai sensi delle norme contenute nell'Appendice A5 dell'Allegato A. Tuttavia, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 comma 5, si consente l'utilizzo sul territorio nazionale, degli imballaggi seguenti non certificati secondo quanto disposto dalla citata Appendice A5, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, purché sia rilevabile la data di fabbricazione e siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli e ispezioni):

- tutti gli imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materia plastica per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998. (Si conferma altresì, giusto quanto disposto all'art. 5 comma 6, la possibilità di consentire il trasporto nel territorio nazionale, delle merci pericolose imballate anteriormente al 1 o gennaio 1997 a condizione che dette merci siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1 gennaio 1997).

Per quanto concerne i grandi imballaggi (GIR) [in lingua francese indicati con la sigla GRV ed in lingua inglese indicati con la sigla IBC] di cui all'Appendice A6, dell'Allegato A al D.M. in data 4 settembre 1996, non

previsti nel precedente codice della strada, si fa presente che gli stessi sono ammessi al trasporto di merci pericolose esclusivamente se costruiti e certificati in conformità alla citata Appendice A6.

7. Trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose. (art. 4 comma 7)

A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione dell'Unione Europea nel corso dell'incontro tra esperti in materia di trasporto di materie pericolose degli Stati aderenti, tenutosi nel mese di settembre 1996, i veicoli attrezzati con "serbatoi per spurgo pozzi neri", ai sensi dell'art. 5, comma 7, non sono assoggettati, per il trasporto sul solo territorio nazionale, alle disposizioni fissate negli allegati A e B.

8. Entrata in vigore di nuovi emendamenti. (art. 7 - comma 3)

In analogia alla facoltà concessa dall'art. 7 comma 3, poiché dal 1 o luglio 1997 troveranno applicazione i nuovi emendamenti agli Allegati A e B, si consente, anche nel periodo 1° gennaio 1997- 30 giugno 1997, di eseguire le operazioni di trasporto in campo nazionale ed internazionale sia secondo le norme in vigore prima del 31.12.96, sia nel rispetto degli emendamenti citati, prima della data del 1° luglio 1997 l'adozione delle norme applicabili prima del 31.12. 96 sarà segnalata dallo speditore con la seguente annotazione da apporre in calce al documento di trasporto, così come stabilito dagli emendamenti 1997 al marginale 2011 e 10604: "trasporto secondo l'ADR applicabile prima del 1 o gennaio 1997".

Parte seconda: Disposizioni applicative afferenti gli allegati A e B al D.M. in data 4 settembre 1996

1. Campo di applicazione degli allegati A e B.

1.1. Il trasporto di merci pericolose effettuato nel rispetto delle condizioni di imballaggio, di massa, ecc., previste ai marginali 2201a), 2301a), 2401a), 2471a), 2501a), 2551a), 2601a), 2801a), 2901a), non ricade sotto la disciplina del trasporto delle merci pericolose su strada di cui agli allegati A e B ai sensi del marginale 1001 O.

1.2. Il marginale 10011 indica quali sono le quantità limiti di materie pericolose in colli che possono essere trasportate in una stessa unità di trasporto senza che siano applicabili le prescrizioni particolari specificate in detto marginale (Per il documento di trasporto definito al successivo punto di questo allegato, si seguano le prescrizioni; contenute nel marginale 10012). Si segnala in particolare che, ai fini della applicazione del marginale 10011 non si tiene conto delle masse di liquidi o di gas contenuti nei recipienti normalmente fissati ai mezzi di trasporto per assicurare la propulsione dei veicoli stessi o al funzionamento dei loro equipaggiamenti specialistici (frigoriferi per esempio) e per garantire la loro sicurezza.

1.3. Per le merci pericolose che non ricadono sotto la disciplina di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 valgono ovviamente tutte le prescrizioni di carattere generale e particolare relative alle singole classi.

2. Documenti richiesti per il trasporto.

Come prescritto dal marginale 2002, ogni trasporto di merci pericolose su strada deve essere accompagnato da:

2.1. un documento di trasporto contenente tutte le notizie specificate nel marginale 2002 sopra citato: tali notizie devono essere comunicate per scritto dallo speditore al trasportatore.

Per uniformare talune indicazioni si prescrive che:

a) la descrizione dei colli (vedere l'appendice A5) o dei grandi imballaggi GIR (vedere l'appendice A6) deve essere eseguita con riferimento ai codici di marcatura apposti sui colli (marginale 3514) o sui grandi imballaggi (marginale 3614). Occorre cioè precisare i vari codici ed apporre, a fianco di ciascuno, il numero di colli o di grandi imballaggi cui detti codici si riferiscono.

b) la dichiarazione di cui al marginale 2002 (9) deve essere opportunamente adattata, secondo il tipo di trasporto che ricorre (in colli, cisterne, ecc.) restando inteso che anche una non perfetta redazione della dichiarazione non esonera lo speditore dalla responsabilità del trasporto in conformità ai regolamenti nazionali o internazionali applicabili.

Si fa presente che, con riserva di ulteriori, eventuali, disposizioni, miranti all'utilizzazione di un documento di tipo unificato, il documento di trasporto potrà essere quello richiesto da altre prescrizioni in vigore per il trasporto con altre modalità.

Si richiama in particolare l'attenzione sull'obbligo di apporre sul documento di trasporto le designazioni relative alle merci pericolose e le altre specificazioni secondo quanto prescritto ai marginali 2110+2115, 2226+2237, 2314+2325, 2414+2425, 2444+2452, 2484+2492, 2514+2522, 2561+2567, 2614+2625,

2664+2675,2814+2825,2914+2925.

A conclusione di questo punto 2.1 appare importante sottolineare la responsabilità dello spediteore (colui che consegna la merce al vettore per il trasporto) quale unica figura cui è affidato l'incarico di garantire, mediante autocertificazione, l'individuazione della merce stessa ed il suo condizionamento a tutti gli effetti al fine di assicurare la sicurezza del trasporto secondo i regolamenti vigenti.

2.2. Un documento contenente le consegne scritte in caso di incidente (marginale 10385 - salvo i casi di esenzione di cui al marginale 10011) da emettersi a cura dello spediteore o del produttore della merce.

3. Modalità di trasporto in colli o alla rinfusa sui veicoli o nei contenitori appositamente attrezzati. Condizioni speciali che il mezzo di trasporto ed il suo equipaggiamento devono rispettare.

3.1. Si ritiene opportuno specificare alcune definizioni che rivestono particolare importanza ai fini della individuazione delle modalità di trasporto - che possono dar luogo a non esatte interpretazioni.

a) trasporto alla rinfusa: per trasporto alla rinfusa si intende soltanto il trasporto di una materia solida senza imballaggio, ovvero il trasporto di imballaggi vuoti non puliti. Nelle prescrizioni particolari relative alle singole classi tale modo di trasporto deve risultare esplicitamente ammesso con specificazione, ove ricorre il caso, del nome chimico della materia, ovvero del relativo ordinale; tale modo di trasporto può risultare esplicitamente vietato per imballaggi non puliti.

b) carico completo: per carico completo si intende ogni carico proveniente da un solo spediteore al quale è riservato l'uso esclusivo di un veicolo o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello spediteore o del destinatario.

c) carico in comune: per carico in comune si intende la possibilità di caricare su uno stesso veicolo o grande contenitore colli aventi determinate etichette di pericolo diverse. Eventuali incompatibilità sono esplicitamente specificate nella seconda parte dell'allegato B, nei marginali XX403. Resta sempre salva ovviamente altresì la idoneità del veicolo al trasporto di colli contenenti materie appartenenti a determinate classi.

d) rifiuti pericolosi: i rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto, sono quelle materie, soluzioni, miscele ed oggetti che non possono essere usati direttamente, così come sono, ma che sono trasportati per esse ritrattati, depositati in una discarica o eliminati per incenerimento o con un altro mezzo. Tali rifiuti vengono classificati in relazione alla pericolosità posseduta ed assimilati alle materie pericolose corrispondenti: le modalità di trasporto sono pertanto le stesse delle materie a cui detti rifiuti vengono assimilati.

3.2. Trasporto della merce in colli o alla rinfusa; prescrizioni per l'allestimento dei veicoli.

3.2.1. Nei marginali da 10105 a 10261 e 10500 sono riportate le Prescrizioni generali riguardanti il modo di trasportare la merce, le condizioni speciali da rispettare relative al mezzo di trasporto ed al suo equipaggiamento, nonché le prescrizioni speciali relative alla segnalazione dell'unità di trasporto ed al loro etichettaggio che devono essere rispettate in occasione di ogni trasporto.

Le prescrizioni di cui sopra, valide sempre per il trasporto di qualsiasi materia appartenente a qualsiasi classe (fatte ovviamente salve le limitazioni richiamate al punto 1 di questa "parte seconda") risultano integrate da prescrizioni particolari emanate per le singole classi, quando determinate materie richiedono, per motivi di sicurezza, il rispetto di specifiche prescrizioni.

3.2.2. (8) Conseguentemente tutti i veicoli che non ricadono sotto la disciplina di cui al citato punto 1 di questa "parte seconda" devono essere riconosciuti idonei al trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa mediante l'apposizione della relativa annotazione sulla carta di circolazione, previo accertamento del rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.2.1. Qualora la richiesta di verifica di idoneità al trasporto venga riferita genericamente alle materie di una o più classi, si procederà ad accertare che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, annotando sulla carta di circolazione del veicolo stesso quanto segue a titolo di esempio: "veicolo idoneo al trasporto di materie pericolose in colli appartenenti alle classi: classe 2 tutti gli ordinali esclusi il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 9° C)

- classe 3: tutti gli ordinali ammessi

- classe "

"E' ammesso il trasporto anche contemporaneo di materie non pericolose, fatte salve le incompatibilità e le esclusioni previste dalla normativa".

Risultano quindi specificati soltanto gli ordinali che non richiedono particolari allestimenti.

b) Qualora la richiesta di verifica di idoneità al trasporto interessa anche materie soggette a specifiche prescrizioni, queste Materie dovranno essere singolarmente indicate dal proprietario del veicolo, con il

rispettivo ordinale e/o nome chimico (secondo il caso che ricorre), nella domanda di aggiornamento, in modo da consentire all'operatore di verificare la rispondenza dell'equipaggiamento del veicolo alle prescrizioni particolari relative. In caso di equipaggiamenti complessi, tipo furgoni a temperatura controllata, potrà essere richiesta dall'operatore idonea relazione tecnica predisposta dalla ditta che ha realizzato l'allestimento. L'annotazione sulla carta di circolazione in questione sarà simile alla precedente omettendo ovviamente quegli ordinali o quelle materie per cui sono state riscontrate soddisfatte tutte le condizioni di trasporto.

c) In caso di richiesta di idoneità del veicolo per il trasporto alla rinfusa si procederà come al punto b) precedente. Da quanto sopra esposto risulta che l'allestimento dei veicoli deve essere verificato a cura dell'operatore tecnico prima dell'aggiornamento della carta di circolazione senza tuttavia specificare gli allestimenti che compongono l'equipaggiamento, che dovranno peraltro essere sempre verificati ed osservati a cura del trasportatore.

3.2.3. I tipi di carrozzerie ammessi per i veicoli che trasportano merci pericolose in colli o alla rinfusa sono i seguenti:

a) trasporto in colli: soltanto carrozzerie fissate stabilmente al telaio del veicolo.

b) trasporto alla rinfusa:

- carrozzeria fissata stabilmente al telaio del veicolo
- carrozzeria ribaltabile
- carrozzeria scarrabile

4. Appendice B2 dell'Allegato B

Le disposizioni applicative sono contenute in apposita circolare emanata da questa Amministrazione.

5. Trasporto merci pericolose in cisterne.

5.1 Tipi di carrozzeria ammissibili.

- cisterna fissa: stabilmente collegata al telaio del veicolo (per tutte le materie ammesse al trasporto in cisterne)
- cisterna smontabile: collegata temporaneamente al telaio del veicolo e movimentabile solo a vuoto (per tutte le materie ammesse al trasporto in cisterne).
- cisterna ribaltabile (solo per trasporto di materie granulari e polverulente).
- cisterna ribaltabile e/o scarrabile (per trasporto rifiuti classificati pericolosi).

5.2 Appendice B1a) dell'Allegato B.

Fermo restando quanto previsto al punto 5 della "prima parte" del presente allegato, per la costruzione, impiego e condizioni di trasporto di cisterne rispondenti alle norme di cui all'Allegato B, relativamente a quegli aspetti non regolamentati nel medesimo allegato, si adottano le regole tecniche e le disposizioni applicative della normativa nazionale emanate ai sensi dei DD.MM. 8 e 9.8.80 e successive integrazioni, in applicazione della legge 1 O luglio 1970 n. 579.

5.3 Appendice B1 b). Disposizioni relative ai contenitori cisterna. Le modalità applicative verranno emanate successivamente.

5.4 Appendice B1c). Disposizioni relative alle cisterne fisse ed alle cisterne smontabili in materia plastica rinforzata. Le modalità applicative verranno emanate successivamente.

5.5 Appendice B1d). Disposizioni relative ai materiali ed alla costruzione delle cisterne fisse o smontabili e dei recipienti dei contenitori cisterna destinati al trasporto dei gas liquefatti fortemente refrigerati della classe 2. Fermo restando quanto previsto al punto 5 della "prima parte" del presente allegato, per la costruzione, impiego e condizioni di trasporto di cisterne rispondenti alle norme di cui all'allegato B, relativamente a quegli aspetti non regolamentati nel medesimo allegato, si adottano le regole tecniche e le disposizioni applicative della normativa nazionale emanate ai sensi del D.M. 5 giugno 1971 in applicazione della legge 10 luglio 1970 n. 579.

6. Appendice A5. Disposizioni relative alla costruzione, alle verifiche e prove ed all'uso degli imballaggi. Le modalità applicative verranno emanate successivamente. §

7. Appendice A6. Disposizioni relative alla costruzione, alle verifiche e prove ed all'uso dei grandi imballaggi (GIR).

Le modalità applicative verranno emanate successivamente